

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ODORIGENE NEL COMUNE DI MAGLIE E COMUNI LIMITROFI.

CONVENZIONE

TRA

il Comune di Maglie (LE), nella persona del Dott. Ernesto TOMA, nato a Maglie il 14/01/1965, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Maglie (Comune capofila) e in nome e per conto dei sindaci dei comuni di *Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Corigliano d'Otranto, Cursi, Giuggianello, Melpignano, Muro Leccese, Nociglia, Palmariggi, San Cassiano, Sanarica e Scorrano*, come da Convenzione sottoscritta in data _____

e

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, qui di seguito denominata ARPA Puglia -Direzione Generale, con sede in BARI, Corso Trieste 27, c.f. n.05830420724, che ai fini della presente Convenzione agisce nella persona dell'avv. Vito Bruno, nato a Bari il 04/07/1969, nella sua qualità di Direttore Generale

PREMESSO CHE

- le emissioni odorigene in atmosfera costituiscono un problema sempre più attuale stante l'aumentata sensibilità del pubblico nel confronto degli odori e la progressiva estensione delle aree urbanizzate che in molti casi si porta a ridosso delle aree industriali generando situazioni conflittuali sul territorio;
- da lungo tempo nel territorio di Maglie vengono lamentate situazioni di disagio causate da emissioni odorigene;
- ARPA Puglia gestisce le segnalazioni di molestia olfattiva registrate sul territorio regionale, tramite il portale odori, realizzato in conformità ai disposti della D.G.R. 805/2019;
- a seguito delle segnalazioni di disturbo olfattivo pervenute ad ARPA nel periodo gennaio-febbraio 2020, il 21/04/2020 ARPA Puglia ha provveduto a convocare il tavolo tecnico previsto dalla D.G.R. 805/2019;
- in data XX/XX/2022 si è tenuto presso il Comune di Maglie un incontro esplorativo con consulenti tecnici specialistici per lo sviluppo di una applicazione software, dedicata ai dispositivi mobili, in grado di gestire la raccolta delle segnalazioni di molestia olfattiva mediante l'indicazione di informazioni quali la posizione geo-referenzata, l'orario della segnalazione, l'intensità dell'odore percepito;

- in data XX/XX/2022 è stato sottoscritto, presso il Comune di Maglie, il contratto di acquisto dell'applicazione software per la gestione delle segnalazioni di molestia olfattiva;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- il Decreto Legislativo del 15 novembre 2017 n. 183 *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”* ha introdotto nel Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” l’art. 272-bis al Titolo I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività” della Parte quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”. In particolare l’art. 272-bis “Emissioni odorigene” recita: *“La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all’articolo 271: a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene; b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento; c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento; d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento; e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/ m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento”*;
- la Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 32 disciplina le emissioni odorigene prodotte dalle attività antropiche al fine di evitare, prevenire e ridurre l’impatto olfattivo;
- la D.G.R. della Regione Puglia n. 805 del 02 maggio 2019 approva il “Protocollo Operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo. Intesa ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 32/2018 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”;

- ARPA Puglia, organo tecnico dell'Amministrazione regionale, provvede alla raccolta ed elaborazione sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale nonché provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici d'inquinamento ambientale (art. 4 co. 1 della L.R. 6/1999 e s.m.i.). Nell'ambito delle funzioni individuate dalla L.R. n.32/2018 l'Agenzia assicura la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione attraverso la raccolta, l'elaborazione, la verifica e la validazione delle segnalazioni, ai fini dell'individuazione della sorgente che ha originato il disturbo, anche mediante sopralluoghi, ispezioni, campionamenti e analisi condotte conformemente alle disposizioni di legge;
- il Sindaco ha specifiche competenze in materia emergenze sanitarie e igiene pubblica nonché di controllo sulle industrie insalubri (D.Lgs. n. 112/1998, R.D. n. 1265/1934). Ai sensi della L.R. n. 32/2018 le Amministrazioni Comunali concorrono alla gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo.

TENUTO CONTO CHE

- è interesse del Comune di Maglie e dei comuni convenzionati implementare specifiche azioni di monitoraggio delle emissioni odorigene nel territorio comunale;
- l'approfondimento dei casi di disturbo olfattivo lamentato dai cittadini di Maglie e dei comuni convenzionati, richiede un'attività di indagine specifica, non esauribile con le centraline di monitoraggio della qualità dell'aria, che contempla la gestione e l'analisi delle segnalazioni, l'elaborazione delle informazioni raccolte, l'integrazione con i dati meteo, il confronto con i dati delle centraline di monitoraggio già presenti sul territorio, il campionamento e l'analisi delle emissioni odorigene;
- il Comune di Maglie in virtù di Convenzione sottoscritta in data _____, intende acquisire l'applicazione mobile "XXXXX" su piattaforme IOS e Android, dedicata alla raccolta e alla gestione delle segnalazioni di molestia olfattiva percepita dai residenti e delle relative informazioni (posizione geo-referenziata, orario della segnalazione, intensità dell'odore percepito), che consentano ai cittadini di inviare in modo agevole e tempestivo le segnalazioni di emissioni odorigene, così come concordato negli incontri precedenti;
- ARPA Puglia è organo tecnico della Regione preposto al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici d'inquinamento ambientale nonché allo svolgimento delle indagini richieste dalle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia;

- ARPA Puglia, preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall'art. 4 della legge istitutiva (L.R. 6/1999 modificata dalla L.R. 27/2006), ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività, ha interesse ad approfondire gli elementi di criticità ambientale presenti sul territorio del Comune di Maglie e dei comuni convenzionati, segnalati dai cittadini residenti e raccolti dalle Amministrazioni comunali nell'ambito del progetto in essere;

CONSIDERATO

l'art. 5, co. 6, D. lgs. 50/2016 ai sensi del quale “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice [codice contratti pubblici] quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Oggetto

Il Comune di Maglie e i comuni di *Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Corigliano d'Otranto, Cursi, Giuggianello, Melpignano, Muro Leccese, Nociglia, Palmariggi, San Cassiano, Sanarica e Scorrano*, in virtù di Convenzione sottoscritta in data _____, si avvarranno del supporto tecnico-scientifico di ARPA Puglia, che accetta di fornirlo mettendo a disposizione proprio personale tecnico e apparecchiature necessarie, nell'ambito del programma di monitoraggio delle emissioni odorigene mediante sistematizzazione delle segnalazioni di molestia olfattiva da parte dei cittadini, raccolte in ambito comunale, e indagini analitiche relativamente alla determinazione della concentrazione di odore di campioni di aria prelevati in ambito comunale, come descritto al successivo Articolo 3.

Articolo 2

Obbligazioni del Comune di Maglie

Il Comune di Maglie si obbliga a:

- raccogliere le segnalazioni di molestia olfattiva provenienti dai residenti del Comune di Maglie e dei Comuni di *Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Corigliano d'Otranto, Cursi, Giuggianello, Melpignano, Muro Leccese, Nociglia, Palmariggi, San Cassiano, Sanarica e Scorrano*, mediante idonea applicazione informatica, ed a registrarle in un apposito database;
- trasmettere ad ARPA Puglia, con cadenza settimanale, le informazioni raccolte in tale database. In particolare, il Comune di Maglie (capofila) trasmetterà ad ARPA il file delle segnalazioni in formato foglio elettronico, unitamente al link per accedere alla Google Maps con la localizzazione delle segnalazioni;
- subordinatamente alla possibilità di stanziare ulteriori risorse economiche proprie, all'acquisto di strumentazione dedicata al campionamento delle emissioni odorigene da analizzare presso il laboratorio olfattometrico di ARPA Puglia

Il Comune di Maglie in nome e per conto dei comuni convenzionati, si obbliga altresì a corrispondere ad ARPA Puglia l'importo complessivo annuo di € 45.140,00 (quarantacinquemilacentocinquanta/00 Euro) IVA inclusa, a titolo di rimborso delle spese sostenute che dovranno essere debitamente documentate e soggette a rendicontazione, per le attività di supporto tecnico-scientifico e per le elaborazioni dati effettuate dall'Agenzia. Il pagamento del corrispettivo avverrà nei trenta giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico bancario sul conto corrente n. IT 32 M 01030 04000 000005271757 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale 09400 intestato ad ARPA PUGLIA;

Articolo 3

Obbligazioni di ARPA Puglia

ARPA Puglia si impegna a realizzare sia l'attività di supporto all'elaborazione dei dati raccolti nel database gestito dall'applicazione "XXXXXXX", una volta acquisita dal Comune di Maglie, sia l'attività analitica da svolgere presso il Laboratorio olfattometrico di ARPA Puglia relativamente ai campioni prelevati nel Comune di Maglie e nei comuni convenzionati, nell'ambito delle attività in convenzione.

Le attività saranno realizzate in due fasi successive, definite FASE A e FASE B.

Le attività della FASE B saranno svolte in subordine all'acquisto in proprio, da parte del Comune di Maglie (capofila) e dei comuni convenzionati, della strumentazione dedicata al campionamento e allo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie; saranno altresì oggetto di apposita quantificazione in sede preliminare all'avvio delle stesse.

FASE A

Riguarderà la valutazione e l'elaborazione delle informazioni raccolte con la applicazione informatica, così come di seguito descritto:

- con cadenza mensile ARPA Puglia trasmetterà al Comune di Maglie (capofila) un rapporto contenente la valutazione della qualità delle segnalazioni pervenute e l'elaborazione dei dati raccolti, in relazione all'individuazione delle possibili sorgenti osmogene; la cadenza delle attività potrà essere modificata in caso di eventi di particolare rilevanza, manifestati da un numero di segnalazioni concentrate nel tempo e nello spazio;
- in merito ai dati di ventosità, ARPA Puglia utilizzerà le proprie centraline installate nel territorio di interesse per acquisire i dati di vento necessari ad integrare ed elaborare le segnalazioni ricevute dal Comune;
- con cadenza annuale, ARPA Puglia redigerà un rapporto riepilogativo che sarà consegnato al Comune di Maglie (capofila).

FASE B

Riguarderà l'attività di campionamento e di indagine analitica:

- supporto all'acquisto della strumentazione dedicata alla raccolta dei campioni da inviare ad analisi olfattometrica;
- definizione del protocollo di raccolta e di analisi dei campioni;
- attività di analisi in olfattometria dinamica dei campioni raccolti e redazione di apposita reportistica.

Articolo 4

Durata delle attività

La presente Convenzione avrà durata di 2 anni, con decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione. Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede l'eventuale rinnovo della Convenzione entro 6 mesi dalla scadenza della stessa.

Articolo 5

Oneri e modalità di pagamento

Per l'esecuzione delle attività di cui alla FASE A dell'Articolo 3 e a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività di supporto tecnico-scientifico e elaborazione effettuate da ARPA, il Comune di Maglie (capofila) anche per conto dei comuni convenzionati, si impegna a corrispondere ad ARPA l'importo complessivo annuo di € 45.140,00 (quarantacinquemilacentocinquanta/00 Euro) IVA inclusa. Il pagamento sarà effettuato in due *tranche* con cadenza annuale, di cui la prima a distanza di 12 mesi dall'effettivo inizio delle attività, la seconda alla consegna del report conclusivo di cui all'Articolo 3. Il pagamento del corrispettivo avverrà nei trenta giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico bancario sul conto corrente n. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato ad ARPA PUGLIA.

Per la quantificazione e l'esecuzione delle attività di cui alla FASE B, subordinate all'acquisto da parte del Comune di Maglie e dei comuni convenzionati della strumentazione dedicata al campionamento, si rimanda a successivo atto integrativo della presente Convenzione, concordato tra le parti.

Previo accordo tra le parti, è fatta salva la possibilità di utilizzare, per l'esecuzione delle attività della FASE B, quota parte delle risorse già stanziata nella presente Convenzione per l'esecuzione delle attività della FASE A, qualora si dovesse rendere tecnicamente possibile l'anticipazione delle stesse.

Articolo 6

Tracciabilità dei Flussi Finanziari

I sottoscrittori della Convenzione assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Articolo 7

Rescissione della Convenzione

La rescissione anticipata della presente Convenzione può avvenire soltanto per eventuale manifesta inadempienza da parte dei soggetti attuatori ovvero, di intesa tra le Parti, nel caso di raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione in anticipo rispetto alla durata prevista.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto, saranno riconosciute al soggetto attuatore, previa rendicontazione, l'importo delle spese sostenute, in base alla Convenzione, fino al

momento dell'anticipato scioglimento e si stabilirà, con determinazione insindacabile, la destinazione dei beni eventualmente acquistati.

Articolo 8

Oneri Sicurezza

Gli Enti pubblici e/o associazioni beneficiari riconoscono a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all'assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione alla Convenzione, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Conseguentemente, gli Enti pubblici e/o associazioni coinvolte esonerano la Regione Puglia da ogni responsabilità, nonché da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.

Articolo 9

Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86, a cura della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'Art. 16 dell'Allegato B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'Art. 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

Art. 10

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli articoli che precedono, si intendono applicabili alla presente Convenzione il codice civile e tutte le norme di Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

Art. 11

Adempimenti

La presente Convenzione, immediatamente vincolante per le parti, è redatta su n. 8 (otto) fogli.

Articolo 12

Controversie

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Accordo, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Bari.

Articolo 13

Sottoscrizione della convenzione

La presente Convenzione sarà redatta in due esemplari di cui uno sarà tenuto dal Comune di Maglie e l'altro da ARPA Puglia e sarà sottoscritta con firma digitale.

Il Direttore Generale di ARPA Puglia
Avv. Vito BRUNO

Il Sindaco del Comune di Maglie
Dott. Ernesto TOMA